

ALLEGATO



Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali
DG della Pesca Marittima e
dell'Acquacoltura

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA,
ATTIVITÀ FAUNISTICO – VENATORIE

SERVIZIO SVILUPPO DELL'ECONOMIA ITTICA E DELLE PRODUZIONI ANIMALI

FEP 2007-2013 - ART. 25 DEL REG. (CE) N. 1198/2006

BANDO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELL'ASSE 1, MISURA 1.3
"INVESTIMENTI A BORDO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITÀ – ANNUALITÀ 2014"

SOMMARIO

- 1) Finalità della misura
- 2) Area territoriale di attuazione
- 3) Definizioni
- 4) Interventi ammissibili
- 5) Modalità e termini di presentazione delle domande
- 6) Soggetti ammissibili a finanziamento
- 7) Limiti di ammissibilità al finanziamento
- 8) Requisiti per l'ammissibilità
- 9) Documentazione richiesta per accedere alla misura
- 10) Spese ammissibili
- 11) Spese non ammissibili
- 12) Determinazione della misura del contributo
- 13) Risorse disponibili
- 14) Valutazione istruttoria
- 15) Criteri di selezione
- 16) Modalità di concessione dei contributi
- 17) Termine per la realizzazione e rendicontazione
- 18) Varianti ed adattamenti tecnici
- 19) Modalità di erogazione dei contributi
- 20) Modalità di rendicontazione
- 21) Vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso
- 22) Obblighi del beneficiario
- 23) Controlli
- 24) Revoca del contributo e recupero delle somme erogate
- 25) Diritti del beneficiario
- 26) Responsabile del procedimento
- 27) Informativa ai sensi dell'Art. 30 del Reg. (CE) n. 498/2007
- 28) Riferimenti normativi

Allegato 1: schema modello domanda;

Allegato 2: schema modello dichiarazione sostitutiva;

Allegato 3: schema modello indicatori di realizzazione;

Allegato 4: schema modello elenco documenti;

Allegato 5: schema richiesta di liquidazione.

Allegato 6: schema dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice

1) Finalità della misura

Le finalità perseguite dalla presente Misura sono riconducibili al miglioramento delle condizioni di operatività dei pescherecci, in termini di sicurezza, condizioni di lavoro, igiene e qualità del pescato, secondo le indicazioni di cui al Capitolo III del Reg. (CE) n. 2371/2002, relativo all'adeguamento della capacità di pesca.

La Misura finanzia i lavori di armamento e ammodernamento per adeguare i pescherecci alle esigenze ambientali e per consentire il rispetto degli ecosistemi acquatici, nonché favorire l'evoluzione dello sforzo di pesca verso sistemi di cattura più sostenibili e con sistemi di pesca selettivi.

I progetti non dovranno permettere né un aumento della capacità/abilità di cattura (Rif. Nota CE 1354218 del 14/12/2011) né un aumento della dimensione della stazza e/o della potenza motore, e dovranno conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l'impiego a bordo di tecnologie e metodi di pesca più selettivi onde evitare catture accessorie non opportune;
- b) miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l'impiego di adeguate tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l'applicazione di normative sanitarie;
- c) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza;
- d) miglioramento dell'efficienza energetica.

Tali obiettivi devono essere perseguiti nel rispetto delle finalità della Misura, in conformità all'evoluzione normativa.

2) Area territoriale di attuazione

I Compartimenti marittimi della Regione Emilia-Romagna.

3) Definizioni

Progetto: il singolo o l'insieme degli interventi oggetto della domanda di contributo, purchè persegua uno o più obiettivi di cui al Paragrafo 1);

Intervento: la singola o l'insieme delle operazioni (opere, attrezzature, impianti) rientrante in una delle tipologie descritte al Paragrafo 4);

Operazione: singola opera, attrezzatura, impianto;

Voce di spesa: descrizione della singola opera, attrezzatura, impianto, comprensiva dell'importo.

4) Interventi ammissibili

La Misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- a) operazioni volte a migliorare gli standard di sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene, la qualità dei prodotti, l'efficienza energetica e la selettività;

- b) operazioni volte alla sostituzione del motore;
- c) operazioni di armamento e di ammodernamento volte a:
 - ridurre i rigetti in mare;
 - ridurre l'impatto della pesca su specie non commerciali;
 - ridurre l'impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;
 - proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parti degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi stessi e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori;
- d) operazioni volte alla selettività degli attrezzi da pesca:
 - sostituzione degli attrezzi pesca verso l'uso di altre tecniche di pesca più selettive, di cui ai sistemi non trainati elencati nella Tabella 3 del Reg. (CE) n. 1799/2006;
 - massimo due sostituzioni degli attrezzi da pesca, per tutto il periodo 2007/13, a condizione che i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciuti e più rigorosi rispetto ai vigenti obblighi normativi;

Tutti gli interventi oggetto di finanziamento non devono determinare né un aumento della capacità/abilità di cattura né un aumento della dimensione della stazza e/o della potenza motore.

Ai fini della sicurezza a bordo, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto uguale o maggiore di 15 metri, è possibile effettuare un lieve aumento di stazza GTs (stazza di sicurezza), purché ciò non determini un aumento dello sforzo di pesca (art. 9 lett. b) del Reg. (CE) n. 1013/2010). Tale condizione deve essere certificata da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo.

5) Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta libera, deve essere compilata utilizzando la modulistica di cui allo schema Allegato 1, e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante.

La modulistica è reperibile anche su internet, al sito regionale:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fep/temi/documenti-fep/misura-1-3-investimenti-a-bordo-dei-pescherecci-e-selettivita>.

La domanda, completa della relativa documentazione, ivi comprese le certificazioni in corso di validità alla data di presentazione, deve essere inviata entro il termine perentorio di Lunedì 7 Aprile 2014 a:

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie

Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali

Viale della Fiera 8

40127 BOLOGNA BO

La domanda può essere:

- inviata a mezzo di raccomandata A/R. Sulla busta dovrà essere riportato l'indirizzo completo del mittente con la dicitura "Domanda FEP, Misura 1.3 - Bando annualità 2014". Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede il timbro postale dell'ufficio accettante;
- inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata agrispan@postacert.regione.emilia-romagna.it, con file in formato PDF/A. Nell'oggetto si dovrà riportare la seguente dicitura: "Domanda FEP, Misura 1.3 - Bando annualità 2014";
- consegnata a mano. Sulla busta dovrà essere riportato l'indirizzo completo del mittente con la dicitura "Domanda FEP, Misura 1.3 - Bando annualità 2014". La consegna a mano è consentita nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso il Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali, Viale della Fiera 8 –BOLOGNA.

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- inviate ovvero consegnate oltre il termine stabilito dal presente Bando;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Bando;
- non sottoscritte.

6) Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammissibili al finanziamento sono i proprietari o gli armatori di imbarcazioni da pesca.

7) Limiti di ammissibilità al finanziamento

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente Bando:

- a) i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, siano destinatari di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sui programmi SFOP o FEP a fronte dei quali non abbiano ancora provveduto alla restituzione delle somme percepite;
- b) i progetti relativi a pescherecci assoggettati a diritti vantati da terzi (ad es. ipoteche);
- c) i progetti che consentano, nel peschereccio oggetto di richiesta di finanziamento, un aumento della capacità/abilità di cattura o un aumento della dimensione della stazza e/o della potenza motore.

8) Requisiti per l'ammissibilità

- a) I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - 1) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o in una qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero non devono avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni o essere stati assoggettati a tale procedimento nell'ultimo quinquennio;
 - 2) nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente, dare applicazione al CCNL di riferimento e adempiere alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

- 3) disporre del peschereccio oggetto di richiesta di finanziamento da almeno 2 anni.
- b) Il peschereccio oggetto di richiesta di finanziamento, al momento della presentazione della domanda, deve soddisfare le seguenti condizioni:
- 1) essere iscritto da almeno 5 anni nel Registro comunitario delle navi da pesca e in uno dei compartimenti marittimi della Regione Emilia-Romagna;
 - 2) avere effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
 - 3) non essere in disarmo da più di 12 mesi. Sono esclusi dal computo dei 12 mesi, i periodi di disarmo per i seguenti motivi:
 - danneggiamento dell'imbarcazione per cause non imputabili al beneficiario e certificate dall'Autorità marittima;
 - arresto temporaneo;
 - 4) avere un'età pari o superiore a 5 anni al momento dell'esecuzione delle operazioni, come definite al Paragrafo 3), oggetto di richiesta di contributo.

9) Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie devono compilare una domanda per singola imbarcazione (Allegato 1) ed allegare la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica del progetto, sottoscritta dal/i richiedente/i o dal legale rappresentante. La relazione deve riportare, in particolare:
- 1) l'indicazione di quale/i obiettivi tra quelli elencati al Paragrafo 1) sono perseguiti dal progetto;
 - 2) la descrizione dettagliata del progetto e dimostrazione che gli interventi che lo compongono rispettano i requisiti prescritti al Paragrafo 4), specificando a quale tipologia si riferiscono;
 - 3) la descrizione delle operazioni, come definite al Paragrafo 3), oggetto di richiesta di contributo;
 - 4) descrizione che le spese sono finalizzate ad un insieme di operazioni funzionalmente organizzate ad uno specifico progetto;
 - 5) le specie ittiche bersaglio;
 - 6) gli elementi utili per l'attribuzione del punteggio, ai sensi dei criteri di selezione di cui al successivo Paragrafo 15);
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2), resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal/i richiedente/i o dal legale rappresentante ed attestante:
- 1) l'iscrizione al Registro delle imprese di pesca (R.I.P.);
 - 2) l'iscrizione alla Camera di Commercio, con l'indicazione del legale rappresentante;
 - 3) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, e in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero non è stata assoggettata a tali procedimenti nell'ultimo quinquennio;

- 4) il possesso della regolarità contributiva e il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;
 - 5) il possesso della licenza di pesca ed i dati ad essa relativi;
 - 6) che il progetto non prevede la sostituzione di beni che abbiano già fruito di un finanziamento pubblico e per i quali non sia decorso il periodo vincolativo;
 - 7) che gli interventi non sono stati oggetto di altri contributi pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi incentivi, contributi a fondo perduto, agevolazioni, sovvenzioni, bonus fiscali e benefici comunque denominati;
 - 8) che gli interventi richiesti non rientrano nell'ordinaria manutenzione e non costituiscono mere sostituzioni;
 - 9) il possesso del nullaosta rilasciato dalla Direzione Generale U.D. "PEMAC 3" ovvero di avere presentato richiesta (dichiarazione da rilasciare per gli interventi riguardanti la variazione della Lunghezza Fuori tutto (LFT) Nazionale o Comunitaria, la sostituzione del motore, o che determinino GTs aumento della stazza consentiti per motivi di sicurezza conformemente all'art. 11 del Reg. (CE) n. 2371/2002);
 - 10) la natura dell'evento dannoso non imputabile al richiedente e l'indicazione dell'Autorità marittima che ha effettuato l'accertamento (ai fini della verifica del requisito di cui al Paragrafo 8 punto b3);
 - 11) la durata dell'arresto temporaneo (ai fini della verifica del requisito di cui al Paragrafo 8 punto b3);
 - 12) l'Ente presso cui sono depositati i ruolini di equipaggio ed il periodo a cui si riferiscono (dichiarazione da rilasciare nel caso in cui i ruolini non siano nella disponibilità del richiedente);
- c) fotocopia aggiornata del ruolino/i di equipaggio relativo/i ai 24 mesi precedenti la presentazione della domanda, attestante i periodi di pesca. Nel caso in cui i ruolini non siano in possesso del richiedente, dichiarazione attestante l'Ente presso cui sono depositati (come già evidenziato alla precedente lett. b), punto 13);
- d) indicatori di realizzazione, di cui all'Allegato 3;
- e) fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità al momento della presentazione della domanda;

Per le operazioni ancora da realizzare al momento della presentazione della domanda, allegare l'ulteriore documentazione di cui alle successive lettere f), g), h) ed i):

- f) preventivo o, se già concluso, contratto del cantiere navale dettagliato per voci di spesa;
- g) preventivo dettagliato per voci di spesa delle ditte fornitrici di macchinari, attrezzature, impiantistica, ecc.;
- h) depliant illustrativi delle attrezzature;
- i) elenco riepilogativo dei documenti di cui alle precedenti lettere f) e g), dettagliato per voci di spesa, così come definite al Paragrafo 3);

Per le operazioni già realizzate al momento della presentazione della domanda, allegare l'ulteriore documentazione di cui alle successive lettere j), k) e l):

- j) fotocopia della fattura depositata in contabilità, riportante gli estremi della registrazione contabile e dettagliata per voci di spesa, con la specifica indicazione dei beni acquistati e del numero di matricola di fabbricazione, ove presente, e con allegata l'ulteriore dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente, attestante la conformità della stessa con l'originale. Se si ritiene di integrarne la descrizione, allegare ulteriore dichiarazione sostitutiva resa dal fornitore;
- k) documentazione fotografica relativa alle attrezzature già acquistate;
- l) elenco riepilogativo dei documenti di cui alla precedente lettera j), dettagliato per voci di spesa, così come definite al Paragrafo 3);

Nel caso di domanda presentata da "Armatore", allegare l'ulteriore documentazione di cui alla successiva lettera m):

- m) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal/i proprietario/i dell'imbarcazione, corredata da copia di un suo documento in corso di validità, da cui risulti l'assenso all'esecuzione del progetto per cui viene formulata richiesta di contributo, nonché l'impegno al rispetto degli obblighi connessi al vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso;

Nel caso di domanda riguardante la sicurezza a bordo, allegare l'ulteriore documentazione di cui alla successiva lettera n):

- n) per progetti ancora da realizzare: copia del piano di sicurezza attuale e proposta del nuovo piano; per progetti già realizzati: copia dei piani di sicurezza prima e dopo la realizzazione del progetto;

Nel caso di imbarcazioni di età superiore ai 29 anni al momento della presentazione della domanda, allegare l'ulteriore documentazione di cui alla successiva lettera o):

- o) certificato rilasciato da un Organismo di Classifica riconosciuto a livello europeo (es. Rina, Bureau Veritas, ecc.), attestante la validità tecnica ed economica dell'iniziativa;

Nel caso di interventi relativi alla parte "strutturale dell'imbarcazione" (elencati ai successivi punti 10.1 e 10.3 del Paragrafo 10), allegare l'ulteriore documentazione di cui alle successive lettere p) e q):

- p) per progetti ancora da realizzare: elaborati grafici e/o documentazione fotografica; per progetti già realizzati: elaborati grafici e/o documentazione fotografica prima e dopo la realizzazione del progetto;
- q) certificato rilasciato da un Organismo di Classifica riconosciuto a livello europeo (es. Rina, Bureau Veritas, altri), attestante la stazza internazionale dell'imbarcazione prima dei lavori (Reg. (CE) n. 2930/86 e Reg. (CE) n. 1124/09 art. 4);

Nel caso di interventi riguardanti la variazione della Lunghezza Fuori tutto (LFT) Nazionale o Comunitaria, la sostituzione del motore, o che determinino GTs aumento della stazza consentiti per motivi di sicurezza conformemente all'art. 11 del Reg. (CE) n. 2371/2002) allegare l'ulteriore documentazione di cui alla successiva lettera r):

- r) fotocopia della richiesta di nulla osta presentata alla Direzione Generale U.D. "PEMAC 3"

Nel caso di interventi consistenti "in sostituzione degli attrezzi da pesca e delle reti" (ai sensi dell'art. 25 comma 7 lettera b) e comma 8 lettera b) del Reg. (CE) n.1198/2006), allegare l'ulteriore documentazione di cui alla successiva lettera s):

- s) attestazione di un istituto di ricerca o perizia sottoscritta da un professionista iscritto all'albo, in cui si dichiara la maggiore selettività del nuovo attrezzo rispetto ai vigenti obblighi normativi previsti dal diritto comunitario.

Per tutti i richiedenti, allegare, infine:

- t) l'elenco dei documenti allegati alla domanda (Allegato 4).

10) Spese ammissibili

Nell'ambito delle tipologie di intervento previste al Paragrafo 4) del presente Bando, le spese sono ammissibili solo se finalizzate ad un insieme di operazioni funzionalmente organizzate ad uno specifico progetto.

Sono ammissibili solo le spese aventi un legame diretto con la realizzazione del progetto e che rispettano le condizioni di ammissibilità così come definite nei decreti direttoriali della Direzione generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF:

- a) n. 50 del 9 settembre 2009 recante "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013";
- b) n. 4 del 23 maggio 2012, concernente l'adozione della lista di controllo della misura 1.3 inerente gli investimenti a bordo per tipologia di pesca da ritenersi non ammissibili in quanto sicuramente concorrenti ad un aumento dell'abilità di cattura ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006.

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data del 8 novembre 2010, purché non siano state oggetto di altri contributi pubblici di qualsiasi natura.

Le spese ritenute ammissibili riguardano esclusivamente:

10.1 per lo Scafo

- a) ristrutturazione parziale: sostituzione di parti del fasciame (sulla sola opera viva);
- b) consolidamento delle sole parti oggetto della ristrutturazione parziale di cui al precedente punto a): calafataggio, chiodatura, verniciatura e sabbiatura;
- c) installazione degli alberetti di poppa e di prua;
- d) installazione dell'arcone di poppa;
- e) installazione del rullo di poppa;
- f) ringhiere, capodibanda, osteriggi, chiusura e copertura del ponte;
- g) ristrutturazione della plancia;
- h) ristrutturazione totale o parziale del ponte di coperta e/o ponte imbarcazioni;

10.2 per le Attrezzature per la pesca

- a) acquisto ed installazione di macchinari di salpamento (salpancore, salpacavi, salpareti, verricello, gru, ecc.);
- b) attrezzi da pesca finalizzati all'aumento della selettività nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 25 comma 7 lettera b) e comma 8 lettera b) del Reg. CE n.1198/2006;

10.3 per la Sistemazione interna

- a) ristrutturazione degli alloggi e dei servizi per l'equipaggio;
 - b) ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza);
- 10.4 per gli Impianti vari
- a) impianto elettrico;
 - b) gruppi elettrogeni;
 - c) impianto di riscaldamento;
 - d) impianto idraulico del verricello;
 - e) acquisto e installazione del sistema idraulico;
 - f) acquisto e installazione del sistema di trasmissione;
 - g) acquisto e installazione dell'elica;
 - h) pompa sentina;
- 10.5 per le Attrezzature di lavorazione e conservazione del pescato
- a) lavori per il miglioramento dell'igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro;
 - b) macchine per il trattamento del pescato;
 - c) macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
 - d) impianti frigoriferi (senza aumentare la capacità di stoccaggio del pescato);
- 10.6 per il Sistema di propulsione
- a) acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
 - b) acquisto e installazione di serbatoi;
 - c) acquisto e installazione di motore a metano;
 - d) acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico;
 - e) acquisto ed installazione del motore principale con le seguenti caratteristiche:
 - 1) per le navi fino a 12 metri di lunghezza fuori tutto, ad esclusione delle navi che utilizzano gli attrezzi trainati di cui alla Tabella 3, Allegato 1 del Reg. (CE) n. 26/2004: la potenza del nuovo motore deve essere inferiore o uguale a quella del motore da sostituire;
 - 2) per le navi fino a 24 metri di lunghezza fuori tutto, diverse da quelle di cui al precedente punto 1: la potenza del nuovo motore deve essere inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da sostituire;
- 10.7 per le Apparecchiature elettroniche
- a) acquisto ed installazione di apparecchiature elettroniche non obbligatorie;
- 10.8 per le Spese generali
- a) le spese generali sono ammissibili al contributo fino ad un massimo del 5% del totale delle spese relative alle operazioni ritenute ammissibili. Rientrano tra le spese generali le spese progettuali e le spese tecniche, quali quelle per le attività svolte dagli Organismi di classifica.

11) Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute prima del:

- a) 9 novembre 2010;
- b) compimento del quinto anno di età del peschereccio.

Non sono inoltre ammissibili a finanziamento le spese relative:

- c) ad attrezzature che possano accrescere la capacità/abilità di cattura, comprese quelle di cui al decreto direttoriale n. 4 del 23 maggio 2012, concernente l'adozione della lista di controllo della misura 1.3 inerente gli investimenti a bordo per tipologia di pesca, da ritenersi non ammissibili in quanto sicuramente concorrenti ad un aumento dell'abilità di cattura ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- d) a materiale e attrezzature usate, e relativo montaggio;
- e) a beni soggetti a diritti vantati da terzi;
- f) a lavori di ordinaria manutenzione, quali ad esempio, la revisione e riparazione del motore, di impianti, attrezzature e macchinari; il solo consolidamento dell'imbarcazione (calatafaggio, chiodatura, verniciatura, sabbiatura) è ammesso nei limiti e con le modalità di cui al Paragrafo 10.1 lettera b);
- g) alla mera sostituzione di attrezzatura;
- h) ad apparecchiature elettroniche e di sicurezza obbligatorie di cui al dm 218/2002 e successive modificazioni;
- i) alla sostituzione di attrezzature per la trasformazione e conservazione dei prodotti a bordo, che determinano un aumento del volume del pescato trasformato e stoccato a bordo;
- j) all'acquisto di materiale di consumo o non durevole (per es. casse per pesce, vestiti, carburanti, lubrificanti);
- k) a lavori di rifacimento dello scafo, che, per entità, lascino prefigurare una nuova costruzione;
- l) a contributi in natura ovvero spese riferibili ad attività eseguite direttamente dal richiedente con mezzi e/o personale proprio;
- m) ad opere in subappalto;
- n) a tributi o oneri (in particolare le imposte dirette, l'IVA e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari), a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- o) a procedure amministrative quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie;
- p) a consulenze per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- q) alla mera sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.

Non sono, infine, ammissibili le spese:

- r) la cui documentazione giustificativa non rientri tra quella richiesta al Paragrafo 9), lettere f), g) e j);

- s) per le quali non sia stato possibile, ad insindacabile giudizio del Nucleo di Valutazione di cui al Paragrafo 14), determinarne l'ammissibilità in conseguenza della mancanza e/o insufficienza – nella documentazione allegata alla domanda di contributo – di elementi utili a distinguerle da quelle non ammissibili.

12) Determinazione della misura del contributo

Il contributo in c/capitale è concedibile sino:

- 20% della spesa ammessa per la sostituzione del motore principale, per i pescherecci non adibiti alla "piccola pesca costiera";
- 40% della spesa ammessa per la sostituzione del motore principale, per i pescherecci adibiti alla "piccola pesca costiera";
- 40% della spesa ammessa per tutti gli altri interventi.

I limiti fissati per la spesa ammissibile sono i seguenti:

- 10.000,00 euro quale limite minimo;
- 100.000,00 euro quale limite massimo;

L'importo massimo della spesa ammissibile per singolo peschereccio e per l'intero periodo di programmazione, comprensivo delle spese generali, non può superare il limite di cui al Programma Operativo approvato con decisione n. C(2013) 119 del 17 gennaio 2013.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti la stessa operazione.

13) Risorse disponibili

Agli interventi previsti dal presente Bando è destinato un importo complessivo pari ad Euro 113.585,00 a carico del Bilancio regionale, di cui Euro 56.792,50 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, Euro 45.434,00 di cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul Fondo di Rotazione ed Euro 11.358,50 di cofinanziamento regionale.

Oltre alle risorse sopra indicate agli interventi saranno destinate, se disponibili, ulteriori risorse derivanti:

- 1) dalle eventuali economie o revoche realizzate nel presente Bando o su Bandi precedenti relativi alla stessa misura;
- 2) dalla proposta di variazione del piano finanziario, relativo al Programma Operativo, in corso di valutazione, pari ad Euro 67.363,00 il cui utilizzo resta comunque subordinato al completamento dell'iter di approvazione della proposta stessa da parte dell'Autorità di Gestione.

14) Valutazione istruttoria

Le domande pervenute vengono classificate in base ad un codice alfanumerico identificativo e numerate progressivamente per data e protocollo in entrata. Tale codice è utilizzato quale identificativo della pratica nei rapporti con il richiedente.

L'istruttoria delle domande è svolta da un Nucleo di Valutazione, nominato con atto del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

Il procedimento istruttorio deve concludersi entro 90 giorni, prorogabili, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle domande.

Al fine di agevolare le attività del Nucleo di Valutazione, il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali può individuare alcuni collaboratori per una preistruttoria documentale sulle domande pervenute, il cui esito risulterà da appositi prospetti all'uopo compilati e successivamente consegnati al Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo di Valutazione, anche sulla base degli esiti della preistruttoria di cui al capoverso precedente, compila la relativa check-list approvata e procede alla verifica dei requisiti richiesti nonché alla valutazione delle domande pervenute.

Il Responsabile del procedimento, ai soli fini dell'ammissibilità della domanda, può chiedere formalmente la rettifica delle dichiarazioni e/o delle istanze eventualmente erranee o incomplete, nonché i chiarimenti ed integrazioni eventualmente necessari.

Quanto richiesto dovrà essere fornito entro i termini fissati nell'apposita comunicazione, pena la decadenza dalla possibilità di accedere ai contributi oggetto del presente Bando.

Non è ammesso perfezionare, integrare e/o chiarire elementi relativi:

- al progetto, che incidano nell'attribuzione dei punteggi;
- alle voci di spesa, al fine di determinarne l'ammissibilità, fatta salva l'ipotesi in cui l'inammissibilità delle medesime voci di spesa determini inammissibilità della domanda per mancato raggiungimento del limite minimo fissato al Paragrafo 12).

Il Nucleo di Valutazione provvede ad assegnare un punteggio a ciascuna domanda sulla base dei criteri di selezione di cui al Paragrafo 15) compilando l'apposita scheda di valutazione.

A parità di punteggio è data priorità all'intervento che presenta la maggior spesa ammissibile ed in subordine a quello che risulta spedito o trasmesso in data antecedente (nel caso di invio mediante raccomandata A/R, per la verifica della data, fa fede il timbro postale accettante) ovvero, in caso di consegna a mano, a quello presentato in data ed orario antecedente.

Le domande valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e sono finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La graduatoria redatta è approvata con apposito atto del Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali e pubblicata sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Nel medesimo atto sono altresì indicate le domande ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

Per ciascun soggetto ammesso sono indicati:

- numero identificativo dell'intervento;
- numero UE del peschereccio;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale;
- spesa ammessa a contributo;

- totale del contributo concesso;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- punteggio.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

15) Criteri di selezione

Punteggi attribuibili:

Descrizione criteri di selezione	Valore massimo
Progetti che, ferma restando la riduzione della potenza massima continuativa del motore prevista dal Reg. CE 1198/06, prevedono l'installazione di motori con tecnologia a maggior risparmio energetico e minor impatto ambientale	4
1) Progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza a bordo: a) Postazione di lavoro plancia 1 b) Postazione di lavoro sala macchine 3 c) Alloggi 2	6
2) Progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca attivi (draga idraulica e strascico) ad altri sistemi di pesca passivi (altri sistemi)	3
3) Progetti per imbarcazioni di età superiore a 10 e inferiore a 30 anni: a) da 10 a 20 3 b) da 21 a 30 2	3
4) Progetti presentati da società nelle quali, da almeno un anno a far data dal 9 novembre 2010, uno dei caratisti è donna	1
5) Progetti presentati da soggetti appartenenti alla categoria della piccola pesca	4
6) Progetti presentati da società nelle quali, da almeno un anno a far data dal 9 novembre 2010, uno dei caratisti è un giovane di età inferiore a 32 anni	1
7) Progetti volti a migliorare la qualità e la sicurezza alimentare a bordo: a) celle frigorifere b) macchine per la fornitura di ghiaccio c) vasche con acque di raffreddamento	2
TOTALE	24

16) Modalità di concessione dei contributi

Il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali provvede all'approvazione della graduatoria.

Provvede inoltre alla concessione dei contributi con le seguenti modalità:

- a) fino ad esaurimento delle risorse disponibili anche contestualmente all'approvazione della graduatoria. In tal caso provvede altresì, ai conseguenti adempimenti ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- b) per i soggetti ammessi e non finanziati per insufficienza di risorse, successivamente all'approvazione della graduatoria, solo qualora le risorse di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo 13) si rendessero disponibili.

Ai soggetti ammessi a contributo sarà comunicato il dettaglio delle spese ammesse.

Il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali comunica ai soggetti di cui alla precedente lettera a) l'avvenuta concessione del contributo trasmettendo inoltre l'elenco della documentazione da produrre ai fini del saldo nonché le modalità di richiesta dello stesso.

Relativamente al finanziamento parziale dell'intervento presentato dall'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria, il predetto Responsabile provvederà, successivamente all'approvazione della graduatoria, a richiedere al soggetto interessato la manifestazione di interesse a realizzare comunque l'intervento ammesso e la disponibilità ad integrare con fondi propri la restante spesa connessa alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, in sede di liquidazione a saldo potrà essere liquidato il contributo concesso, fermo restando il limite della spesa sostenuta, a condizione che l'intervento sia stato realizzato in una percentuale almeno pari al 70% dell'investimento ammesso e comunque nel limite della spesa sostenuta.

Il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali comunica ai soggetti di cui alla precedente lettera b), l'ammissione in graduatoria del progetto e la sua non finanziabilità per insufficienza di risorse.

Successivamente comunica, secondo l'ordine della graduatoria, e nei limiti delle eventuali risorse, la disponibilità delle stesse e chiede la presentazione della documentazione utile per la rendicontazione prevista al paragrafo 20). Tale documentazione dovrà pervenire entro il termine fissato nella comunicazione, pena la decadenza dal contributo e fermo restando il rispetto del termine finale del 30/05/2015, di cui al successivo paragrafo 17.2a, per la ultimazione e il saldo del progetto.

17) Termine per la realizzazione e rendicontazione

17.1a. Beneficiari ammessi al contributo e al finanziamento - progetti già interamente realizzati e saldati al momento della presentazione della domanda

Tali progetti devono essere rendicontati al Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali entro e non oltre 2 (due) mesi dalla data di adozione dell'atto regionale di concessione del contributo, con le modalità previste al Paragrafo 20), pena la revoca del contributo.

17.1b. Beneficiari ammessi al contributo e al finanziamento - Progetti da realizzare parzialmente o interamente al momento della presentazione della domanda

Tali progetti devono essere ultimati e rendicontati entro e non oltre 8 (otto) mesi dalla data di adozione dell'atto regionale di concessione del contributo.

17.1c. Beneficiari ammessi al contributo e al finanziamento - Esclusivamente per i progetti interamente da realizzare

Entro e non oltre 1 (un) mese dalla data di adozione dell'atto regionale di concessione, il beneficiario deve comunicare al Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali la data di inizio dei lavori, pena la revoca dal contributo. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'inizio dei lavori, alla quale dovrà essere allegata copia del contratto e/o della prima fattura di acquisto.

17.2a. Beneficiari ammessi a contributo ma non finanziati per insufficienza di risorse - progetti già interamente realizzati e saldati al momento della presentazione della domanda

Tali progetti devono essere rendicontati al Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali, con le modalità previste al Paragrafo 20) entro e non oltre il termine che sarà comunicato, con le modalità di cui al precedente paragrafo 16), pena la decadenza dal beneficio del contributo.

17.2b. Beneficiari ammessi a contributo ma non finanziati per insufficienza di risorse - Progetti da realizzare parzialmente o interamente al momento della presentazione della domanda.

Tali progetti devono essere ultimati e saldati comunque entro e non oltre il 30/05/2015 e, a seguito della comunicazione con le modalità previste al precedente paragrafo 16), rendicontati con le modalità di cui al paragrafo 20) pena la decadenza dal beneficio del contributo.

17.2c. Beneficiari ammessi a contributo ma non finanziati per insufficienza di risorse - Esclusivamente per i progetti interamente da realizzare

Il beneficiario deve comunicare al Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali la data di inizio dei lavori, pena la decadenza dal beneficio del contributo. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'inizio dei lavori, alla quale dovrà essere allegata copia del contratto e/o della prima fattura di acquisto. Tale comunicazione deve essere effettuata contestualmente all'inizio lavori e comunque non oltre il 30/03/2015.

Non sono ammesse proroghe ai termini di cui al presente Paragrafo.

18) Varianti ed adattamenti tecnici

Non sono ammesse varianti al progetto presentato, da intendersi quali la realizzazione di interventi non previsti o la loro soppressione.

Fermo restando il progetto presentato, è, viceversa, consentita la realizzazione di adattamenti tecnici, consistenti nella sostituzione di operazioni - come definite al Paragrafo 3) - previste nel progetto approvato con altre funzionalmente equivalenti, purché tale realizzazione sia preventivamente comunicata al Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali e non comporti una variazione dell'importo di spesa superiore al 10% delle spese ammesse.

In sede di verifica finale/sopralluogo sarà accertata l'equivalenza funzionale delle nuove operazioni realizzate, la coerenza con gli obiettivi dell'intervento approvato, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento.

La maggior spesa sostenuta, non comporta aumento del contributo rispetto a quello concesso.

La minore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo.

L'esecuzione di adattamenti tecnici accertati in sede di verifica e non preventivamente comunicati comporterà il mancato riconoscimento degli stessi e delle relative spese e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

19) Modalità di erogazione dei contributi

I progetti finanziati e realizzati in misura inferiore al 70% del totale dell'investimento ammesso sono esclusi dal finanziamento e conseguentemente il contributo concesso è revocato poiché al di sotto di tale limite si ritiene che la riduzione della spesa pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.

Fatto salvo il limite del 70% per la realizzazione del progetto, qualora la spesa effettiva documentata risultasse inferiore all'importo ammesso a contributo, si procede ad una proporzionale riduzione del contributo concesso.

Diversamente, una spesa effettivamente documentata superiore all'importo ammesso a contributo non comporta un aumento del contributo concesso.

Il contributo può essere liquidato, previa richiesta debitamente sottoscritta in un'unica soluzione, a saldo.

La richiesta di erogazione del contributo deve essere accompagnata dalla pertinente documentazione prevista al successivo Paragrafo 20) e deve pervenire, unitamente alla rendicontazione del progetto, nei termini fissati al precedente Paragrafo 17).

Le liquidazioni sono subordinate all'esito positivo dei controlli di primo livello previsti dal "Manuale delle Procedure e dei Controlli", adottato con determinazione n. 11604 del 20/10/2010, nonché dei controlli amministrativi previsti dalla normativa vigente.

In sede di controllo, sarà richiesta l'esibizione – o presso la sede del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali o presso la sede dell'intervento al momento del sopralluogo - degli originali delle fatture, anche ai fini dell'apposizione del timbro prescritto in ambito FEP nonché l'originale del ruolino d'equipaggio in uso.

Nel caso in cui sia necessario procedere alla richiesta di integrazioni, il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali provvede ad inoltrare al beneficiario specifica richiesta.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, comprensiva dei controlli inerenti la regolarità contributiva ai fini DURC e di quelli relativi al natante oggetto di finanziamento, il Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali dispone la liquidazione del contributo.

20) Modalità di rendicontazione

La richiesta di liquidazione (Allegato 5), allo stato finale dei lavori, debitamente sottoscritta, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva, (Allegato 5) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la conformità dei lavori svolti e degli acquisti effettuati al progetto approvato;
- b) schema di raffronto tra le spese ammesse e quelle effettivamente sostenute, debitamente sottoscritto, come da modello fornito dal Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali;
- c) fotocopia della fattura depositata in contabilità, riportante gli estremi della registrazione contabile e dettagliata per voci di spesa, con la specifica indicazione dei beni acquistati e del numero di matricola di fabbricazione, ove presente, e con allegata l'ulteriore dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente, attestante la conformità della stessa con l'originale. Se si ritiene di integrarne la descrizione, allegare ulteriore dichiarazione sostitutiva resa dal fornitore

Ad ogni fattura dovrà essere allegata:

- copia delle ricevute bancarie, assegni, bonifici e relativo estratto conto bancario comprovante l'avvenuto pagamento. Non sono ammessi titoli di spesa diversi da quelli sopra elencati e pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o disposti su conti correnti cointestati;
- copia dei DDT (documenti di trasporto) relativi alle fatture;
- copia della documentazione attestante che il bene è imbarcato (es. mod. EX A o registro di carico provviste di bordo);
- fotocopia della pagina del registro iva acquisti, riportante la registrazione contabile della fattura;
- dichiarazione liberatoria emessa dalla ditta fornitrice che, oltre a riportare il numero, data e importo della fattura di riferimento, deve indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura (Allegato 6);

Non è richiesta la fotocopia di quelle fatture già presentate in sede di domanda e la cui spesa è stata ammessa a contributo. In tal caso, è sufficiente far riferimento al fornitore, al numero ed alla data della fattura nella documentazione di cui ai trattini precedenti.

La documentazione fornita deve consentire di distinguere con esattezza gli importi e le delle voci di spesa ammissibili da quelle eventualmente non ammissibili. Qualora tale distinzione non sia rilevabile, l'importo dell'intera fattura è ritenuto non ammissibile, fatta salva l'ipotesi in cui l'inammissibilità delle medesime voci di spesa determini la revoca del contributo concesso per mancato raggiungimento del limite minimo fissato al paragrafo 12); in tal caso si procederà alla richiesta di chiarimenti.

- d) per le attrezzature, fotocopia della documentazione riportante il numero di matricola o di serie (per es. libretto di manutenzione), ove non presente in fattura;
- e) fotocopia del ruolino di equipaggio aggiornato alla data di richiesta della liquidazione;

- f) certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, da cui risulti:
- il numero del progetto di ammodernamento,
 - la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate, al fine di constatarne la piena corrispondenza con le relative fatture;
- g) indicatori di realizzazione di cui all'Allegato 3, da presentarsi in caso di progetti da realizzare, anche parzialmente, al momento della presentazione della domanda;

Nel caso di progetto riguardante l'apparato motore:

- h) fotocopia del certificato di origine
i) fotocopia del certificato di potenza

Nel caso di progetto riguardante la sicurezza a bordo:

- j) nuovo piano di sicurezza dopo l'esecuzione del progetto, se non è stato già presentato al momento della domanda;

Nel caso di progetto riguardante la parte "strutturale dell'imbarcazione":

- k) elaborati grafici e/o documentazione fotografica dopo l'intervento, se non sono stati già presentati al momento della domanda;

Nel caso di progetto riguardante la sicurezza a bordo, che preveda interventi strutturali con lieve aumento della stazza di sicurezza:

oltre ai documenti già elencati alle precedenti lettere j) e k)

- l) il certificato di un Organismo di Classifica riconosciuto a livello europeo (es. Rina, Bureau Veritas, altri), ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, attestante:
- i lavori che hanno comportato il miglioramento della vita a bordo;
 - che la stessa unità non è stata oggetto di altri incrementi di stazza di sicurezza in base alla medesima regolamentazione;
 - che il natante ha lunghezza di almeno quindici metri fuori tutto;
 - che detti lavori non hanno incrementato il volume al di sotto del ponte principale e non hanno aumentato il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.

21) Vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso

Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario non possono essere vendute, cedute o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni decorrenti dalla data di accertamento amministrativo/sopralluogo finale effettuato dai collaboratori del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali a conclusione dell'intervento, pena la revoca del contributo maggiorato degli interessi legali.

Detto vincolo è annotato a cura degli Uffici Marittimi competenti sull'Estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

In caso di vendita o cessione o distrazione d'uso preventivamente comunicata, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali secondo il

principio pro rata temporis; in caso di vendita, distrazione o cessione in uso non comunicata verrà revocato l'intero contributo che dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, la Regione attiverà le procedure previste dalla legislazione vigente per la revoca ed il recupero del contributo erogato, eventualmente anche avanzando richiesta per l'iscrizione del credito nelle procedure in atto.

22) Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

- a) effettuare il pagamento delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente non trasferibile. I pagamenti non potranno essere anticipati rispetto alla data dell'emissione delle fatture. Pertanto, ad ogni acconto versato deve essere emessa la corrispondente fattura ad eccezione della caparra confirmatoria per la quale è sufficiente un contratto di acquisto del bene nel quale sia indicata la medesima;
- b) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento e sulla registrazione delle fatture);
- c) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa della spesa inerente l'intervento, in originale, archiviandola in forma separata, sino al termine di cui all'articolo 87 del Reg. (CE) n. 1198/2006. Tale articolo prevede l'obbligatorietà di conservazione della documentazione per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo. È inoltre prevista la sospensione della decorrenza di detto termine nel caso di procedimenti giudiziari o su richiesta della Commissione;
- d) assicurare il proprio supporto alle verifiche e ai sopralluoghi dell'Amministrazione concedente, nonché ai controlli che i servizi comunitari e/o ministeriali riterranno di effettuare;
- e) fornire, su semplice richiesta degli organi competenti, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione, monitoraggio, controllo, consentendo l'accesso al personale incaricato;
- f) rispettare, qualora pertinenti, gli obblighi in materia di pubblicità di cui all'articolo 32 del Reg (CE) n. 498/2007, sia in fase di esecuzione progettuale sia a conclusione dell'intervento, ovvero collocare una targa - per un periodo di cinque anni successivi - decorrenti dalla data di accertamento amministrativo finale/sopralluogo effettuato dall'Amministrazione concedente a conclusione dell'intervento - sui beni oggetto di finanziamento riportante la seguente dicitura: "Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico -venatorie - Iniziativa finanziata dall'Unione Europea - FEP 2007/2013 - Misura 1.3 'Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività', Bando annualità 2014".

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della Misura nonché alle disposizioni del presente Bando, incorre nella perdita dei benefici concessi con conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

23) Controlli

Controlli amministrativi e in loco sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli di 1° livello sono effettuati secondo le disposizioni descritte nel "Manuale delle Procedure e dei Controlli" adottato con determinazione n. 11604 del 20/10/2010 nonché nell'analogo Manuale adottato a livello nazionale con D.M. n. 13 del 21 aprile 2010.

24) Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito:

- a) di rinuncia espressa del beneficiario;
- b) mancata presentazione, per il progetto da realizzare interamente, della dichiarazione di inizio lavori nei termini e con le modalità previste al Paragrafo 17.2) del presente Bando;
- c) di non rispondenza del progetto ai requisiti ed obiettivi per i quali è stato ammesso;
- d) di spesa sostenuta, rendicontata e ritenuta ammissibile in misura inferiore al 70% del totale dell'investimento ammesso;
- e) del mancato mantenimento, in fase di verifica amministrativa finale/sopralluogo, dei requisiti previsti per l'accesso ovvero di una posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
- f) di mancata realizzazione e rendicontazione dell'intervento ammesso entro i termini indicati nel presente bando;
- g) di esecuzione di adattamenti tecnici, accertati in sede di verifica e non preventivamente comunicati;
- h) di irregolarità riscontrate ai sensi delle norme comunitarie di riferimento;
- i) di difformità dall'intervento approvato;
- j) di esito negativo dei controlli;
- k) di mancato rispetto dei vincoli secondo quanto previsto al Paragrafo 21);
- l) di violazione di ogni altro obbligo derivante dal presente Bando.

Nel rispetto della normativa sul procedimento amministrativo in tema di contraddittorio con l'interessato, in caso di revoca si procede, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire e/o recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge (interessi legali).

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento di revoca con decorrenza dalla data di ricevimento del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si dà corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali sono denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

25) Diritti del beneficiario

Al beneficiario spettano i diritti e le tutele connesse all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, ivi compresa la tutela nelle sedi giurisdizionali.

26) Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Dott. Davide Barchi, quale Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali nonché Referente dell'Autorità di Gestione Nazionale del programma FEP 2007/2013.

27) Informativa ai sensi dell'Art. 30 del Reg. (CE) n. 498/2007

Ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 498/2007, l'accettazione di un finanziamento a titolo del Regolamento (CE) n. 1198/2006 implica che i beneficiari vengano inclusi nell'elenco pubblicato in conformità dell'articolo 31, secondo comma, lettera d) di detto Regolamento.

28) Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 1249/2010 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
- Programma Operativo relativo all'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007 – 2013 (di seguito P.O. FEP), approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2013)119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007 quale modificata dalla Decisione c(2010) 7914 del 11 novembre 2010;
- Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Emilia-Romagna in qualità di Organismo Intermedio approvato con determinazione n. 11604 del 20 ottobre 2010;
- Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione approvato con D.M. n. 13 del 21 aprile 2010.
- Decreto della Direzione generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF n. 50 del 9 settembre 2009 recante "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013";
- Decreto della Direzione generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF n. 4 del 23 maggio 2012 concernente l'adozione della lista di controllo della misura 1.3 inerente gli investimenti a bordo per tipologia di pesca da ritenersi non ammissibili in quanto sicuramente concorrenti ad un aumento dell'abilità di cattura ai sensi dell'art. 25, comma 2, del reg. (CE) n. 1198/2006;

- Decreto della Direzione generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF n. 5 del 23 maggio 2012 concernente l'adozione dello schema di bando per l'attuazione della misura 1.3 inerente gli investimenti a bordo dei pescherecci di cui all'art. 25, del Reg. (CE) n. 1198/2006 e relativa check list di verifica di I livello;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n 218 del 5 agosto 2002 e successive modificazioni, recante "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera";
- Nota n. 1354218 del 14/12/2011 della Commissione Europea Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca avente ad oggetto "Interpretazione dell'art. 25, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006".